



COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 94 del 29.06.2021

Modificato con Delibera del Consiglio comunale n. del 59 del 28.04.2023

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO	3
Articolo 3 - DEFINIZIONI	3
Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO.....	4
Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI.....	5
Articolo 7 - SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI.....	5
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	5
Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICOSERVIZIO	6
Articolo 10 - ESCLUSIONE PER OBBLIGO DI CONFERIMENTO	7
Articolo 11 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI.....	7
Articolo 12 - CATEGORIE DI UTENZE.....	7
Articolo 13 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE.....	8
Articolo 14 - SCUOLE STATALI.....	8
Articolo 15 - COSTO DEL SERVIZIO	8
Articolo 16 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	9
Articolo 17 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	9
Articolo 18 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	10
Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 21 - TARIFFA GIORNALIERA	10
Articolo 22 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE.....	11
Articolo 23 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO	11
Articolo 24 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	11
Articolo 25 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO.....	11
Articolo 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 27 - CUMULO DI RIDUZIONI	12
Articolo 28 - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVA NON ATTIVI	12
Articolo 29 - AGEVOLAZIONI.....	12
Articolo 30 - ESENZIONI PER DISAGIO AMBIENTALE	13
Articolo 31 - INCENTIVI ECONOMICI.....	13
Articolo 32 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE	13
Articolo 33 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE.....	14
Articolo 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	15
Articolo 35 - RISCOSSIONE.....	15
Articolo 36 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.....	16
Articolo 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI	16
Articolo 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	16
Articolo 39- TRIBUTO PROVINCIALE	16
Articolo 40- VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI.....	16
Articolo 41- NORME TRANSITORIE	17
Articolo 42 - ENTRATA IN VIGORE	17

ALLEGATI

- Allegato 1 - Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiutidomestici
- Allegato 2 - Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura ecomposizione ai rifiuti domestici
- Allegato 3 - Categorie utenze domestiche

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di Gubbio della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Si applicano alla TARI in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Unico delle Entrate Tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 94 del 29.11.2018 e s.m.i.

Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla TARI si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Relativamente alle modalità di determinazione del tributo trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla Legge n. 221/2015, al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA, al vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alle disposizioni comunali regolamentari relative ai Centri di raccolta ed al compostaggio domestico.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Rifiuto urbano:
 - a. rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
 - c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
4. Rifiuto speciale:
 - a. rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c. rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
 - i. veicoli fuori uso.
5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della Parte IV del Dlgs 152/2006.
6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato nel comma 3 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze famigliari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e

composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.

7. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
8. Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
9. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
10. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
11. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
12. riciclaggio: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
13. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
14. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
15. Rifiuti alimentari: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.
16. Utenze domestiche: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione.
17. Utenze non domestiche: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
18. parte fissa della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente.
19. parte variabile della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione e/o la conduzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti, salvo che non rientrino nei casi di esclusione previsti da legge o regolamento:
 - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. qualsiasi area scoperta non operativa, quali parcheggi aree di transito e tettoie.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto dal successivo Articolo 26 - .

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - a. nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - b. nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - c. nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

Articolo 7 - SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

1. Fino alla compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Avvenute le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa tutti i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.
7. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 e, in ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo Articolo 33 - se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, le circostanze di esclusione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti devono essere denunciate ai sensi e per gli effetti del successivo comma 2 secondo le modalità di presentazione della

dichiarazione; a titolo esemplificativo si elencano le circostanze di esclusione:

- a. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c. le unità immobiliari inagibili, danneggiate e non agibili, come dichiarate dal contribuente all'Ufficio Tecnico Comunale o come rilevato da quest'ultimo a seguito di sopralluogo;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali piscine, palestre, piste da corsa, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ristoro, gradinate e simili;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICOSERVIZIO

1. Non sono soggette a TARI:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - e. le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- Parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia, tipografia	20%
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, falegname, fabbro	50%
- Attività commerciali connesse all'edilizia	50%
4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
6. Per beneficiare di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
7. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 11 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARI, le superfici delle utenze non domestiche che in base all'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 12 - CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - b. domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.
3. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARI, i locali e le aree

tassabili delle utenze domestiche sono classificati come da Allegato 3.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 (Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020).
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Nel caso comunque in cui un'attività disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, si può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte negli stessi locali o aree scoperte, per le quali risulta impossibile differenziare le superfici ad ognuna adibite, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente in termini di ricavato.
8. Le attività non comprese in una categoria fra quelle di cui all'Allegato 2, che producono rifiuti urbani, sono associate alla categoria di attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti (Allegato L-quinquies D. Lgs. 152/2006).
9. Con riferimento al comma 8, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti urbani. Tale fuoriuscita dovrà essere obbligatoriamente comunicata, così come previsto dall'art. 11, comma 2) del presente regolamento, e documentata all'ente per l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali di natura tributaria e di raccolta e gestione dei rifiuti.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
11. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; non rilevano ai fini del numero le assenze derivanti da motivi di studio e/o lavoro, lo stesso può essere diversamente determinato rispetto all'anagrafe solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno dei membri presso case di riposo o comunità ospedaliere.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sarà possibile intervenire modificando le risultanze di anagrafe rilevanti ai fini tributari qualora non siano state correttamente acquisite.
5. Per le utenze domestiche condotte da nuclei familiari che non vi hanno stabilito la propria residenza, sia che siano residenti nel Comune o in altri Comuni, o in altri Stati e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero di occupanti un valore d'ufficio pari a due.

Articolo 14 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo ai sensi di quanto disposto con la delibera 2/2020/R/Rif dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 15 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Per consentire all'Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con Circolare ARERA n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i

costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dall'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti.
6. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il Piano Finanziario definitivo.

Articolo 16 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dall'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i.
4. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno progressivamente determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo provvedimenti normativi che prorogano detto termine. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 17 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione delle tariffe del tributo, l'insieme dei costi da coprire sono ripartiti attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:
 - la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;
 - la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
 - i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del contesto territoriale;
 - le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.

Articolo 18 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni pari all'anno solare di 365, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al mese di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal mese successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal mese successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza (C2, C6 e C7), le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Ai C6 (box/garages), C2 (cantine e locali di deposito), C7 (solai e tettoie chiuse o aperte) non costituenti pertinenza, si applica la sola parte fissa riservata alle utenze domestiche utilizzate da due componenti.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 20 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera tariffaria.

Articolo 21 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 20%. Per gli operatori dei mercati settimanali la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria corrispondente (banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari), moltiplicato per 52. Il pagamento sarà corrisposto dal titolare del plateatico al 1° gennaio d'ogni anno d'imposta.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 29 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 22 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 30%;
 - c. ai sensi dell'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente non possono essere cumulate tra di loro.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 23 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO

1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa pari al 20%.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Ambiente ed avente valore dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza. La rinuncia al compostaggio comporterà il venir meno della riduzione dall'anno successivo al suo verificarsi.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi.

Articolo 24 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per le utenze non domestiche che esercitano la loro attività per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%.
2. La predetta riduzione è concessa a condizione che la licenza, l'autorizzazione o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità preveda un uso stagionale non superiore a nove mesi nel corso dell'anno.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 22.

Articolo 25 - RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice ATECO dell'attività), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Per le categorie di contribuenti ascritte alle categorie n.ri 21, 22, 23, che aderiscono all'iniziativa del "vuoto a rendere" delle bottiglie di birra ed acqua minerale, come da Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 142 del 3 luglio 2017, è riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa a fronte dell'adesione al sistema "vuoto a rendere". Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegato il modulo di adesione previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 142/2017 e ad esso allegato quale parte integrante. La riduzione decorrerà dall'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza. Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto beneficiario, altresì il Gestore, autorizza i servizi Comunali preposto tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli fermo restando il monitoraggio del sistema previsto dall'art. 6 del D. n. 142/2017. Il soggetto beneficiario si impegna a dare comunicazione tempestiva, e comunque non oltre 30 giorni, in caso d'interruzione della pratica del vuoto a rendere al fine dell'interruzione dell'agevolazione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100% del tributo non versato nell'annualità di contestazione e in quella precedente. Per avere diritto alla riduzione è obbligatorio essere in regola con i pagamenti del tributo in questione.

Articolo 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti, come definite dal regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:
 - a. in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a m. 500 ed inferiore a km. 2;
 - b. in misura del 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a km. 2 ed inferiore a km. 3;
 - c. in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a km. 3.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine di novanta giorni e le riduzioni cesseranno dall'anno successivo al loro venir meno.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non possono comunque cumulativamente superare la misura del 70% della tariffa ordinaria.

Articolo 28 - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVA NON ATTIVI

1. Gli immobili a destinazione industriale commerciale produttiva e artigianale, detenuti dai proprietari o condotti dai locatari, nei quali non viene svolta attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa relativa alla categoria non domestica con il minore coefficiente Kc delle 29 categorie previste dall'Allegato 2.
2. Si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo 22.

Articolo 29 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito di interventi socioassistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di soggetti assistiti dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente.
2. La copertura finanziaria delle agevolazioni è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa; in quest'ultimo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.
3. Si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo 22.

Articolo 30 - ESENZIONI PER DISAGIO AMBIENTALE

1. È stabilita l'esenzione per le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritte alle categorie di contribuenti n.ri 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 siti nella zona limitrofa alla discarica Comunale di "Colognola", in Frazione Ghigiano, così come meglio identificate con apposito atto di Giunta Comunale.
2. L'esenzione di cui al presente articolo, prevista ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse di Bilancio.

Articolo 31 - INCENTIVI ECONOMICI

1. Sono previsti incentivi economici per gli intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso gli ecocompattatori presenti sul territorio comunale. Per ottenere l'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno i rifiuti, la "Tessera Sanitaria" dell'intestatario TARI.
2. Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità dei rifiuti differenziati di plastica conferiti alle stazioni ecologiche al 31/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo.
3. L'incentivo è definito nella misura di € 5,00 per ogni quantitativo minimo di conferimento annuo pari a n. 500 bottiglie; di € 10,00 per conferimenti superiori a n. 1.000 bottiglie. L'incentivo non è cumulabile negli anni.
4. L'incentivo sarà erogato sotto forma di riduzione della tariffa dovuta nell'anno successivo a quello del conferimento a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

Articolo 32 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
 - ✓ Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - ✓ Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 33 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 33 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente

articolo ovvero dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 35 – RISCOSSIONE

- 1 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. 82/2005 – PagoPa.
- 2 Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, in tempo utile per la prima scadenza, di un apposito avviso di pagamento contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000.
- 3 Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è stabilito con deliberazione di giunta comunale consentendo la possibilità di pagamento almeno in due rate di cui una dopo il 2 dicembre dell'anno di riferimento.
- 4 Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ai 12 euro; l'importo del tributo è arrotondato in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.
- 5 Ulteriori o diverse date di scadenza, anche connesse a situazioni emergenziali, potranno essere definite con la deliberazione di approvazione delle tariffe annuali, fatta salva la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento con Deliberazione di Giunta Comunale, per tutti o determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da eventi eccezionali e/o sanitari definiti a livello nazionale o da

particolari situazioni di disagio economico ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie.

Articolo 36 - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente in alternativa, qualora il Comune sia anche ETC: indicare le condizioni economiche disagiate)
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Articolo 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Per i rimborsi si applicano le norme dell'art. 1, comma 164, della legge 296/2006: "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dall'adempimento di presentazione dell'istanza".
2. Sulle somme da rimborsare saranno corrisposti interessi computati nella misura del tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ai 12 euro.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno, sia in aumento sia in diminuzione, del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Per quanto concerne eventuali compensazioni si fa rinvio a quanto previsto nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 14/2013 il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 39- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 40- VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 695, della Legge 147/2013 in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge 147/2013, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 694, della Legge 147/2013 in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata AR, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe

dovuto essere presentata, avviso di accertamento.

5. L'avviso di accertamento indica e specifica le ragioni dell'atto, le somme dovute, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, l'organo presso il quale è possibile chiedere un riesame, termini ed organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni per il pagamento ed è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 696, della Legge 147/2013 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 697, della Legge 147/2013 in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge 147/2013 in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 699, della Legge 147/2013 le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute di cui al presente articolo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
11. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, piattaforma digitale delle notifiche o messo notificatore comunale, di un atto di sollecito/accertamento di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato senza sanzione né interessi ma con l'addebito delle sole spese postali. In caso di inadempimento entro la suddetta data, a norma dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019, l'atto deve essere considerato avviso di accertamento d'ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Articolo 41- NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - il regolamento comunale per la disciplina del servizio di igiene urbana;
 - gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti prelievi tributari in conformità alla disciplina regolamentare vigente per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizione previsti.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestica

Comune di Gubbio – Regolamento TARI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater Dlgs 116/2020)

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 2 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (allegato L-quinquies D.lgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
30. B& B, affittacamere, locazioni turistiche brevi e simili.
31. Agriturismo con ristorazione.
32. Agriturismi senza ristorazione.

Comune di Gubbio – Regolamento TARI

Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

CLASSE	DESCRIZIONE
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti